

**Allegato 12 – FORMAT "Contratto" da stipulare in seguito a procedura negoziata previa consultazione, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50**

Progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-112 "In-cludere In-sieme"  
CUP G21H17000070006

**CONTRATTO n. 8/2018**

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola Competenze e Ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016 "Inclusione sociale e lotta al disagio". Autorizzazione del progetto prot.n.AOODGEFID/31715 del 24/07/2017. Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-VE2017-112 "In-cludere In-sieme".  
CIG. Z7F2314F74  
Codice Ufficio UFQDTR

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2018 addì 17 nel mese di febbraio a Conegliano presso l'ISISS Da Collo sono presenti

- Vincenzo Giofrè Dirigente Scolastico, in qualità di rappresentante legale dell'ISISS Da Collo;
- La sig.ra Simone Leonarda, in qualità di rappresentante legale/titolare della società sportiva Ranazzurra Conegliano SSD;
- la sig. Paola Della Libera, DSGA, in qualità di Ufficiale rogante


**PREMESSO**

- che il Dirigente Scolastico ha indetto, con Decreto n 15 del 03/01/2018, una procedura di individuazione, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, di tre esperti di nuoto esterni per l'attività di formazione nel modulo "Lezioni di nuoto" relativo al progetto indicato in oggetto;
- che, a seguito di indagine interna (comunicato n. 512 del 28/08/2017) non sono stati individuati i soggetti potenzialmente idonei alla realizzazione del servizio in oggetto;
- che ha risposto, mediante presentazione di offerta, n. 1 concorrente;

**VISTO**

- che non è stata necessaria la nomina della Commissione Giudicatrice perché le disponibilità presentate sono state una sola, inoltre unica nel territorio che possa offrire il servizio richiesto;
- che il Dirigente Scolastico supportato dal DSGA ha controllato che i requisiti richiesti soddisfacessero la nostra richiesta;
- il verbale n. 62 del 23/01/2018 che individua l'aggiudicatario;
- che è stata accertata il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità richiesti dalla documentazione di gara, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50 del 2016;





- che è stata accertata la regolarità contributiva;

## **Si conviene e si stipula quanto segue**

### **Art. 1 - Premesse**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

### **Art. 2 - Fonti**

Le premesse, la lettera di invito, l'offerta presentata dall'affidatario costituiscono parte integrante del presente contratto.

L'esecuzione del presente contratto è regolato:

- dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente contratto;
- dai seguenti Regolamenti Comunitari: Reg. (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, Reg. (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e Reg. (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);"
- dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di appalti pubblici, D.Lgs. 50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56;
- dall'art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 che consente la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per l'arricchimento dell'offerta formativa;

### **Art. 3 – Oggetto e Modalità di espletamento dell'incarico**

1. Oggetto del presente contratto è organizzare con i propri esperti un corso di nuoto di 60 ore per la preparazione dei ragazzi per l'acquisizione della qualifica di bagnino di salvataggio in piscina e operatore DAE. Tali corsi dovranno iniziare a febbraio 2018 e terminare entro giugno 2018;
2. La prestazione deve essere svolta da esperti selezionati e retribuiti dall'associazione stessa. L'esperto dovrà svolgere i seguenti compiti:
  - elaborare un programma analitico delle attività da sviluppare;
  - predisporre il calendario della didattica ordinato per data con le ore programmate;
  - individuare metodologie didattiche appropriate;
  - predisporre materiali didattici per ogni lezione;
  - sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze;
  - documentare i percorsi formativi:
    1. analisi delle competenze in ingresso
    2. didattica
    3. verifica e valutazione degli apprendimenti degli allievi


Per ciascuna tipologia sono previste due fasi di documentazione: la programmazione e il resoconto.

### **Art. 4 - Durata**

Il presente contratto vincola l'affidatario dalla data della sua sottoscrizione.

Il presente contratto ha la durata di un anno dalla data della sua sottoscrizione





### **Art. 5 – Importo e Modalità di pagamento**

1. Il corrispettivo dovuto all'esecutore del presente contratto viene determinato, in € 4.200,00 (Euro quattromiladuecento/00) su presentazione di fattura elettronica e di una relazione finale con la dichiarazione di aver svolto l'attività.

Il servizio/fornitura oggetto del presente contratto è finanziato dal Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea .

### **Art. 6 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari**

Per i pagamenti di cui al precedente articolo e per gli effetti di cui alla Legge del 13 agosto 2010. N. 136, l'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.

L'aggiudicatario si impegna a:

- utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l'obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;
- riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all'incarico, il codice identificativo di gara (CIG. Z7F2314F74) e il codice unico di progetto (CUP- G21H17000070006) comunicato;
- comunicare all'Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell'incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi;
- rispettare ogni obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato in questa sede.

### **Art. 7 Obblighi dell'esecutore del contratto**


L'affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente contratto, lettera di invito, offerta e piano di lavoro approvato dall'Istituto Scolastico, secondo le condizioni, modalità e termini ivi contenute senza aver diritto ad alcun compenso ulteriore oltre il corrispettivo di cui all'art. 5.

Sono a carico dell'affidatario, intendendosi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi e/o connessi alle attività ed agli adempimenti necessari per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'espletamento delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto adempimento delle obbligazioni previste.

L'affidatario, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara e garantisce che tutte le risorse impiegate nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto sono dotate di idonea copertura assicurativa per danni riportati nell'esecuzione delle prestazioni in tutti i luoghi in cui si svolgerà la stessa.

L'affidatario si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti delle persone che a qualsiasi titolo collaborano alla realizzazione dei beni e servizi previsti dal presente contratti, i rispettivi CCNL di categoria, provvedendo, altresì, al versamento dei contributi





assicurativi di legge, esonerando completamente l'Istituto Scolastico da ogni e qualsiasi responsabilità per danni prodotti a terzi in dipendenza di attività espletate in relazione al presente contratto.

L'affidatario si impegna a mantenere, durante l'esecuzione del contratto, un costante raccordo con l'Istituto Scolastico, e a collaborare al raggiungimento degli obiettivi che quest'ultimo ha, in qualità di beneficiario del PON "Per la Scuola: Competenze e Ambienti per l'apprendimento".

Si impegna, altresì, a fornire dati e informazioni utili affinché l'Istituto Scolastico sia in grado di rispondere a richieste ed istanze nei confronti dell'Autorità di Gestione del PON "Per la Scuola: Competenze e Ambienti per l'apprendimento".

La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, potrà dar luogo al risarcimento di ogni danno nei confronti dell'Istituto Scolastico, e nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto, ai sensi del presente contratto.

### **Art. 8 - Proprietà dei prodotti e servizi forniti**

L'Istituto Scolastico acquisisce la titolarità esclusiva dei prodotti e servizi forniti, a seguito del presente contratto. Pertanto, potrà disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiali.

L'aggiudicatario dovrà espressamente fare richiesta per iscritto all'Istituto Scolastico per l'utilizzo dei suddetti prodotti/servizi. L'Istituto Scolastico, a fronte di tale richiesta, potrà o meno autorizzare l'utilizzo dei suddetti prodotti e/o servizi da parte dell'affidatario del servizio oggetto del presente contratto.

### **Art. 9 - Inadempienze, ritardi e penalità**

L'Istituto Scolastico si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dall'affidatario. In caso di esecuzione irregolare, mancato rispetto di quanto espressamente indicato nella lettera di invito, nell'offerta tecnica e nel presente contratto, l'Istituto Scolastico fisserà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., comma 2, il termine di 15 gg entro cui l'affidatario dovrà adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali.


Nel caso in cui l'affidatario non provveda alla corretta e integrale esecuzione del servizio per cause ad esso imputabili, l'Istituto Scolastico avrà la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento, ovvero, in alternativa richiedere il pagamento di una penale pari al 10% dell'importo contrattuale, oltre al risarcimento dei danni conseguiti.

Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 30 l'Amministrazione, senza obbligo o bisogno di messa in mora, ha la facoltà insindacabile di risolvere il contratto senza che l'affidatario inadempiente possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.

### **Art. 10 - Trattamento dei dati personali**

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente atto esecutivo circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione dell'atto medesimo.





Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto esecutivo sono esatti e corrispondono al vero. Con il presente atto, le parti eseguiranno il trattamento dei dati necessari all'esecuzione del contratto stesso., in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal medesimo decreto.

### **Art. 11 Risoluzione del contratto - Recesso**

Costituisce causa di immediata risoluzione del contratto:

- La violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità sui flussi finanziari, di cui alla legge 13.08.2010, n. 136;
- La perdita anche di uno dei requisiti prescritti per l'affidamento del servizio;
- L'irrogazione di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- La perdita, in capo all'appaltatore, della capacità generale a stipulare con la pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- La violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'appaltatore;
- La violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti.

Nel caso di risoluzione, l'esecutore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei servizi eseguiti, oltre il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

Nel caso di risoluzione, l'Istituto Scolastico, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento di comunicazione scritta, procederà ad incamerare, a titolo di penale, il deposito cauzionale di cui al presente contratto ed all'esecuzione in danno del servizio nonché all'azione di risarcimento del danno subito e di ogni maggior danno, salvo sempre l'esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

### **Art. 12 – Definizione delle controversie**


I termini e le prescrizioni contenuti nel presente disciplinare operano di pieno diritto, senza obbligo per l'Ente appaltante della costituzione in mora del professionista.

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell'incarico e alla liquidazione dei compensi previsti dal disciplinare e che non si fossero potuti definire in via bonaria saranno, differiti al foro di Treviso. E' esclusa la clausola arbitrale.

### **Art. 13 – Disposizioni finali**

L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall'Amministrazione affidato e dalla ditta accettato in solido, e sarà dalla medesima adempiuto sotto le direttive impartite dall'Amministrazione stessa.





Saranno a carico dell'affidatario le spese di carta da bollo del presente contratto, nonché le imposte o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.

Per quanto concerne l'incarico affidato, ai fini della presente convenzione, le Parti eleggono domicilio:

- Il Dirigente Scolastico Vincenzo Giofrè, nella qualità come sopra identificata e per ragioni connesse alla carica ricoperta, presso l'Istituto Scolastico Da Collo, con sede in Conegliano, Via G. Galilei, 6;

- la società sportiva Ranazzurra Conegliano SSD a s.l., nella qualità di affidataria del contratto, presso la propria sede legale, sita in Conegliano, Via Calpena, 7.

Il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata, con spese ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.


Il presente atto verrà registrato solo "in caso d'uso" ai sensi del 2° Comma dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto.

*Letto, approvato e sottoscritto*

Conegliano, 07 febbraio 2018

Società sportiva RANAZZURRA Conegliano  
SSD  
sig.ra Simone Leonarda



Il Dirigente Scolastico  
Vincenzo GIOFFRÈ

